

INAPPLICABILITÀ DEL «REGIME SPECIALE IMPATRIATI» EX ART. 16, D.LGS. 147/2015 IN PRESENZA DEL REGIME FORFETTARIO

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 460/2022

- ✓ Con la risposta in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al «regime speciale dei lavoratori impatriati», di cui all'art. 16, D. Lgs. 147/2015, nell'ipotesi in cui, successivamente al rientro in Italia, venga applicato il regime forfettario ex art. 1, commi 54 e segg., Legge 190/2014.
- ✓ Come noto, l'art. 16 del D. Lgs 147/2015, già modificato dall'art. 5 del D.L. 34/2019, prevede un regime fiscale agevolato di durata quinquennale per quei lavoratori che (i) trasferiscono la residenza fiscale in Italia, (ii) non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento, (iii) si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni, e (iv) svolgano l'attività prevalentemente nel territorio italiano. Al verificarsi di tali condizioni il reddito di lavoro dipendente/assimilato e il reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del suo ammontare.
- ✓ L'Agenzia, richiamandosi alla C.M. 33/E del 28.12.2020, precisa che il contribuente che rientri in Italia per svolgere un'attività (nel caso di specie) di lavoro autonomo beneficiando da subito del regime forfettario ex legge 190/2014 (stimando il conseguimento di compensi inferiori alla soglia di euro 65.000), non potrà avvalersi (sino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile) del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati a motivo del fatto che i redditi prodotti in vigenza del regime forfettario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.
- ✓ Resta ferma la possibilità per il contribuente, in presenza dei relativi requisiti, di optare per il regime speciale dei lavoratori impatriati ove valuti una maggiore convenienza nell'applicazione di tale regime rispetto a quello forfettario.

